



PROVINCIA DI CASERTA

Settore Politiche Sociali e Sanitarie

Tel. 0823247313 - Fax 0823247311

REP. n. 21754 DEL 23 DIC. 2010

CONVENZIONE

TRA

La Provincia di Caserta con sede in Caserta –Assessorato alle Politiche Sociali, Solidarietà, Volontariato, Sanità e Assistenza – Corso Trieste, 133 – Part. I.V.A. 02247640614 di seguito indicata “come Provincia”, nella persona del Dirigente Dott. Aniello DE SARNO, autorizzato a sottoscrivere il presente atto a norma dello Statuto Provinciale e delle vigenti normative in merito,

E

L'Unione Italiana Ciechi – Sezione Provinciale di Caserta, di seguito denomina U.I.C. legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. NACCA Giuseppe, nato a Macerata Campania il 17 marzo 1947 ed ivi residente, alla Via Godetti, n. 76 C.F. NCCGPP47C17E784Y

PREMESSO :

- che questo Ente, con deliberazione nr. 78 adottata nella seduta del 9 novembre 2010 e dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato la concessione di un finanziamento all'U.I.C. – Sezione Provinciale di Caserta – per la realizzazione di un progetto che prevede un intervento educativo assistenziale nelle ore postscolastiche a favore di alunni minorati della vista residenti nella Provincia di Caserta inseriti nella scuola pubblica di ogni ordine e grado;
- che il servizio di assistenza postscolastica domiciliare promosso dal citato progetto garantisce interventi di sostegno aggiuntivi e di supporto all'azione educativa della scuola per potenziare l'efficacia e consolidare i risultati del processo di integrazione scolastica degli alunni con disabilità visiva;
- che dovendo formalizzare i rapporti tra Provincia di Caserta e l'Ente attuatore del progetto, con determinazione dirigenziale n. 70/P.S. del 09/12/2010, è stata impegnata la relativa spesa ed è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti stipulanti.

Ciò premesso, in esecuzione della deliberazione giuntale n. 78 del 09/11/2010

TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce patto a tutti gli effetti di legge.



ART. 2

L'U.I.C. si impegna:

- A) ad erogare il servizio di assistenza postscolastica domiciliare a ciascuno dei videolesi ammessi a fruire del progetto approvato con delibera giunta n. 78/2010 in conformità ad un piano di lavoro individualizzato di interventi didattici integrativi a sostegno dell'attuazione della programmazione curricolare o del PEI (Piano Educativo Individualizzato) che sia funzionale a sollecitare le abilità sensoriali e psicofisiche, la capacità di partecipazione sociale e le possibilità di relazione interpersonale e sociale;
- B) ad utilizzare per le attività in cui consta il servizio di assistenza postscolastica domiciliare operatori esperti nel campo tiflotecnico e tiflopedagogico nel rapporto numerico docente – alunno definito ottimale di 1/1;
- C) a garantire che il servizio di sostegno integrativo post-scolastico domiciliare sia erogato nella misura oraria settimanale suggerita dal piano di lavoro individualizzato e che può variare da un monte ore di 6 ore settimanali ad un monte ore massimo di 12 ore settimanali.

ART. 3

L'U.I.C. è tenuta a garantire l'espletamento del servizio impiegando personale specializzato competente che dovrà essere in possesso del diploma di scuola media superiore e di documentata formazione nel campo tiflotecnico e tiflopedagogico, fornendo alla Provincia un elenco dettagliato del personale impiegato in Servizio.

ART. 4

L'U.I.C. dovrà garantire la continuità del Servizio di cui alla presente Convenzione con ogni singolo utente. A tal fine l'U.I.C. predisporrà un adeguato meccanismo di sostituzioni per malattia e congedi in genere, in modo da non comportare disagi ai fruitori del servizio. Il personale in sostituzione dovrà avere pari requisiti professionali soggettivi. Gli spostamenti del personale, ritenuti necessari nell'ambito delle varie località della provincia di Caserta, avverranno avvalendosi di mezzi propri. Le spese di trasporto dell'operatore per gli spostamenti nell'ambito delle varie località sono comprese nel costo complessivo del servizio.

ART. 5

L'U.I.C. dovrà osservare, per quanto concerne il personale impiegato per l'espletamento del servizio, le leggi vigenti in materia, i contratti collettivi di lavoro che sono e saranno in vigore in materia ed ogni altra forma normativa (co.co.pro.) relativa al rapporto di lavoro con il personale impiegato per l'espletamento del Servizio di cui in Convenzione.

ART. 6

L'U.I.C. dovrà stipulare contratto assicurativo per la copertura di eventuali incidenti causati o subiti durante lo svolgimento del Servizio del personale



impiegato, assumendo ogni responsabilità per i casi di infortunio e di danni eventualmente arrecati alla provincia o a terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della Convenzione esonerando la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità in merito all'espletamento del servizio.

ART. 7

L'U.I.C. si impegna a notificare alla Provincia il provvedimento di presa in carico del/gli assistito/i e la data di decorrenza dell'intervento che proseguirà fino al termine dello stesso. La Provincia si riserva la possibilità di revocare l'incarico per il servizio reso dall'U.I.C. agli alunni assistiti qualora risulti che questi abbiano perso il diritto all'intervento assistenziale.

ART. 8

In caso di inosservanza o di un non puntuale adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione che non comporti, per la sua gravità l'immediata risoluzione della stessa, la Provincia contesterà formalmente con lettera raccomandata A.R. le inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni e memorie scritte. L'U.I.C. qualora rilevi di non essere più in grado di attuare o proseguire i servizi oggetto della convenzione adeguati ai bisogni degli alunni assistiti, potrà chiedere la sospensione dell'attività svolta in favore del medesimo, con comunicazione scritta, adeguatamente motivata, da far pervenire in tempo utile al Settore Assistenza.

Eventuali cambiamenti strutturali ed organizzativi, che modifichino quanto stabilito e pattuito con la presente convenzione, devono essere comunicati alla Provincia tempestivamente e da essa accettati, pena la risoluzione della convenzione stessa.

ART. 9

La Provincia corrisponderà all'U.I.C. Sezione di Caserta l'importo complessivo di € 50.000,00 prevedendo l'erogazione di una prima tranche, pari al 50% dell'intero importo, alla data di inizio delle attività ed una seconda tranche, pari al restante 50% a conclusione del progetto.

ART. 10

La Provincia corrisponderà all'U.I.C. gli importi dovuti secondo la tempistica di cui al precedente articolo e previa presentazione della relativa contabilità. Quest'ultima dovrà essere completa di ogni documentazione riscontrata esatta ed in regola dal punto di vista fiscale.

ART. 11

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e terminerà al termine dell'anno scolastico 2010/2011 e, comunque, dopo la fine delle attività progettuali e non sarà tacitamente rinnovabile.

ART. 12

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 D.P.R. 26/04/1986 n. 131, qualora una delle parti lo richieda, in tal caso la spesa relativa cederà a carico della parte richiedente.

Per eventuali controversie le parti convengono di eleggere il Foro di S. Maria C. V. (CE).

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale, in Caserta, negli Uffici dell'Ente Provincia, siti al Corso Trieste, 133, addì ventitre del mese di dicembre 2010.

per l'U.I.C.
Il legale Rappresentante
Sig. Giuseppe NACCA



per la Provincia
Il Dirigente del Settore
Dott. Aniello DE SARNO

